

DAI DIRITTI COSTITUZIONALI

AI DIRITTI "ESIGIBILI"

I DIRITTI DEI CITTADINI CON DISABILITÀ

A CURA DELL'ASSOCIAZIONE PRADER WILLI

SEZIONE CALABRIA

Costituzione Italiana

Art. 2: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo... e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."

Art. 3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ..."

Art. 24 : "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi ...".

Diritto alla Salute

ART. 32 COSTITUZIONE

"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti...."

LEGGE 833/78

ART. 19

- Le ASL provvedono alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione.

- E' assicurato ai cittadini il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura e di riabilitazione nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari.

ART. 26

- L'assistenza riabilitativa per le persone con disabilità può essere esplicata presso centri pubblici o nei centri privati convenzionati con le ASSLL.

- Sono garantite le prestazioni protesiche (D.M. 31/05/01, n. 321 "Prestitazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale ed articolazione del nomenclatore").

LEGGE 104/92

ART. 6 - PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE

"Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli artt. 53 e 55 della L. 23.12.78, n. 833 e successive modificazioni ..."

ART. 7 - CURA E RIABILITAZIONE

"Si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro ... coinvolgendo la famiglia e la comunità. Il servizio sanitario nazionale tramite le strutture proprie o convenzionate assicura gli interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale...".

ART. 11 – SOGGIORNO ALL'ESTERO PER CURE

"Se non è previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga

di cui agli artt. 7 e 8 del D.M.S. 3/11/89."

DMS 279/01 - MALATTIE RARE

"Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) del Dlgs. 29.04.98, n. 124".

Il decreto prevede:

- l'istituzione della rete nazionale, costituita da presidi regionali accreditati, e da centri interregionali, finalizzati alla prevenzione, alla sorveglianza, alla diagnosi e alla terapia delle malattie rare;
- l'istituzione di un Registro Nazionale presso l'Istituto Superiore di Sanità, al fine di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi volti alla tutela dei soggetti affetti da malattie rare e di attuare la sorveglianza delle stesse;
- l'elenco delle malattie rare, contraddistinte da un codice identificativo per le quali è riconosciuto il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie (Sindrome di Prader Willi: codice RN1310).

Diritto all'educazione e all'istruzione

ART. 34 COSTITUZIONE

"La scuola è aperta a tutti ..."

FREQUENZA

L. 104/92, art. 12, commi 1 e 2 - Inserimento del bambino disabile negli asili nido e il diritto, per lo studente con disabilità, all'educazione e all'istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado e nell'università.

L. 53/2003, art. 2, lettera c) - "... È garantita, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 104/92 ...".

L. 62/2000 - Le scuole che hanno ottenuto la parità sono obbligate ad accettare le iscrizioni di alunni in situazione di handicap e a garantire tutti gli strumenti previsti dalla normativa in materia di integrazione scolastica.

DPCM 34/97 - "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4, L. 2/12/91, n. 390".

ISCRIZIONE

La famiglia, prima di procedere all'iscrizione, deve richiedere all'ASL di residenza:

- l'attestazione di alunno in situazione di handicap redatta da uno specialista (art. 2 DPR 24.2.94). Questo documento può anche essere compilato da un medico privato convenzionato;

- la diagnosi funzionale che, diversamente dalla certificazione medica, non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit ma pone anche in evidenza le potenzialità dell'alunno (art. 3 DPR 24.2.94).

La famiglia all'atto dell'iscrizione deve, inoltre, segnalare alla scuola particolari necessità (es. trasporto, assistenza per l'autonomia, esigenze alimentari, terapie da seguire, ausili).

Tutela della privacy : le notizie sulle minorazioni degli alunni disabili costituiscono "dati sensibili" ai sensi dell'art. 22, L. 675/96..

TRASPORTO

L. 118/71, art. 28, comma 1 - D. lgs 112/98, art. 139 - L. 328/2000 - E' affidato ai Comuni il servizio di trasporto degli alunni con disabilità da casa a scuola e viceversa, alla Provincia per le scuole superiori e per

l'università.

BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE SCUOLE

L. 13/89 - L. 104/92, artt. 23 e 24

La competenza per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici spetta ai Comuni per gli asili, per le scuole materne, elementari e medie, e alle Province per le scuole superiori (L. 23/96).

Gli edifici costruiti o ristrutturati dopo il 28.2.86 devono essere accessibili (art. 32, L. 41/86), quelli costruiti precedentemente devono essere adeguati e resi accessibili (art.1, comma 4, DPR 503/96).

ASSISTENZA SCOLASTICA

M.I.U.R., nota prot. n. 3390, 30/11/2001 - "Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap"

C.C.N.L. 16/05/2003, art. 37 tab. A - L'assistenza di base compete alle scuole che affidano il compito ai collaboratori scolastici, i quali "prestano ausilio materiale agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, nell'uscita da esse e all'interno". Espletano, come funzioni aggiuntive, "le attività di cura alla persona e di ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado".

Legge 104/92, art.13, comma 3 – D. lgs 112/98, art. 139 – M.I.U.R.,

nota prot. n. 3390 del 30/11/2001 - L'assistenza specialistica, assistenza per l'autonomia e la comunicazione, compete ai Comuni per gli asili nido, per le scuole materne, elementari e medie; compete alle Province per le scuole superiori, compete alle ASL quando si richiede personale paramedico e psicosociale.

ISTRUZIONE IN OSPEDALE E A DOMICILIO

L. 104/92, art. 12, commi 9 e 10; M.I.U.R. nota prot. 4308/2004 -

"La scuola in ospedale e il servizio di istruzione domiciliare"..Offerta di integrazione scolastica agli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, da parte delle istituzioni scolastiche.

Il servizio di istruzione domiciliare va erogato agli alunni iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali già ospedalizzati per gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni.

SUSSIDI DIDATTICI E ARREDI

L.104/92 art.12 e 42-L.440/97 – DDL 4164B – L.69/2000

I sussidi didattici, le attrezzature, gli strumenti legati alle attività didattiche e di laboratorio vengono forniti dalla Scuola. Gli arredi speciali, necessari all'integrazione scolastica, sono di competenza dei Comuni per gli asili, per la scuola materna, elementare e media, sono di competenza della Provincia per le scuole superiori.

VISITE DIDATTICHE E GITE SCOLASTICHE

C. M. 291/92, art. 8, comma 2.

L'alunno con disabilità può essere accompagnato dall'insegnante di sostegno o da qualunque membro della comunità scolastica (docente curriculare, collaboratore scolastico). Nella scuola secondaria di secondo grado, può essere accompagnato anche da un compagno maggiorenne che offra la propria disponibilità..

Diritto al Lavoro

ART. 4 COSTITUZIONE

"La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro ..."

L. 104/92, art. 18 - L. 68/99

La legge 68, all'art. 2, prevede il collocamento mirato. "Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione". All'art. 1, la L. 68, indica le categorie dei soggetti a cui è riservata una quota di assunzione obbligatoria:

- persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- persone invalide del lavoro con un grado d'invalidità superiore al 33%, accertata dall'INAIL;
- persone non vedenti e sordomute
- persone invalide di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio
Tali categorie hanno diritto ad una riserva di posti prevista dall'art. 3 della stessa legge che obbliga i datori di lavoro pubblici e privati ad assumere nella seguente misura:
- sette per cento dei lavoratori occupati, se superano le 50 unità;
- due lavoratori, se gli occupati sono da 36 a 50;
- un lavoratore, se gli occupati sono da 15 a 35.

Sono previsti all'art. 4 i criteri di computo della quota di riserva; le modalità di avviamento al lavoro (artt. 7, 8, 9, 10); le convenzioni e gli incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono personale disabile (artt. 11, 12, 13). **La percezione dell'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa** ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età - L. 508/88.

Diritti del Lavoratore

I diritti del lavoratore disabile o dei loro familiari **si integrano o si vanno ad aggiungere** a quelli spettanti a tutti i lavoratori.

Essi riguardano:

- PERMESSI LAVORATIVI
- CONGEDI RETRIBUITI
- LAVORO NOTTURNO
- PREPENSIONAMENTO DEI LAVORATORI DISABILI
- PRECEDENZA NELL'ASSEGNAZIONE DELLA SEDE DI LAVORO

Permessi Lavorativi

- Due ore di permesso giornaliero

Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, accertato dalla Commissione ASL, la lavoratrice madre o in alternativa il padre, hanno diritto, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della L.104/92, a due ore di permesso giornaliero (che si riduce ad un'ora quando l'orario di servizio giornaliero non supera le sei ore, come ad esempio i docenti della scuola). La concessione del permesso spetta solo nel caso in cui il bambino non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro. Il diritto spetta a un genitore anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto. Tale permesso è retribuito per intero.

(Artt. 4 e 20, L.53/00 e art 42 D. L.vo 151/01)

- Astensione facoltativa fino a tre anni di vita del bambino disabile

IN ALTERNATIVA alle due ore di permesso sopra indicate si può richiedere l'astensione facoltativa dal lavoro fino al compimento del terzo anno di vita del bambino disabile. La concessione del permesso spetta solo nel caso in cui il bambino non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro. Il diritto spetta a un genitore anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto. Il prolungamento dell'assenza facoltativa non è retribuito ma è coperto da contribuzione facoltativa utile ai fini dell'anzianità di servizio..

- Tre giorni di permesso mensili

Successivamente al raggiungimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, il padre o, in alternativa la madre, hanno diritto a tre giorni di permesso mensili (art. 33, comma 3, L.104/92). Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa, ma

devono essere utilizzati nel corso del mese di pertinenza. La concessione del permesso spetta solo nel caso in cui il bambino non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro. Il diritto spetta a un genitore anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto. Tali permessi sono interamente retribuiti. A condizione che l'assistenza sia prestata in via esclusiva e continuativa, questi tre giorni di permesso possono essere concessi anche ai parenti ed affini entro il terzo grado. I tre giorni di permesso si estendono anche dopo il raggiungimento della maggiore età e nel caso in cui il soggetto con handicap lavori può richiedere egli stesso il permesso dei tre giorni al mese; in caso riceva assistenza da un familiare, familiare e disabile devono utilizzare i permessi in modo contemporaneo.

Congedi Retribuiti

- Congedi retribuiti di due anni per assistenza a persone con handicap gravi

La legge finanziaria 2004, n.350, del 24/12/2003, art. 3, comma 106, ha modificato l'art. 42, comma 5 del D. Lgs 26/3/2001, n. 151 sopprimendo la subordinazione di tale diritto al perdurare dell'assistenza al soggetto disabile da almeno 5 anni. Pertanto il diritto di usufruire di due anni di congedo retribuito per assistere persone con handicap grave è immediatamente fruibile, ferma restando la condizione che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto. Il congedo, della durata massima di due anni, spetta alternativamente ad uno dei genitori, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, a uno dei fratelli o delle sorelle conviventi del soggetto con handicap. **L'astensione facoltativa dal lavoro per assistere i figli fino agli otto anni di età (sei mesi per la madre e cinque per il padre senza però eccedere complessivamente i dieci mesi), il congedo per malattia dei figli (cinque giorni se l'età è compresa tra i tre e gli otto anni, ecc.) spettano come a qualsiasi altro soggetto lavoratore.**

Lavoro Notturno

Il D. lgs. n. 151/01, art. 53, prevede che il lavoro notturno non debba essere obbligatoriamente prestato dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto riconosciuto disabile, ai sensi della legge 104/92.

Prepensionamento dei lavoratori disabili

La legge 388/2000 (art. 80, comma 3) consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (con invalidità riconosciuta superiore al 74%) **di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa; il beneficio è riconosciuto fino ad un massimo di cinque anni.** Con questa opportunità, a decorrere dal 1 ° gennaio 2002, il lavoratore disabile (e non i parenti) può anticipare di cinque anni l'età pensionabile.

Precedenza nell'assegnazione della Sede di Lavoro

L'art. 21, L.104/92, prevede che "la persona handicappata con un grado d'invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 648/50, assunta *pres* so gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e il divieto di trasferimento in altra sede senza consenso. Tali soggetti, inoltre, hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda". Questo diritto spetta non solo al diretto interessato ma anche ad uno dei genitori, dei parenti ed affini entro il terzo grado, degli affidatari purché conviventi ed assistano il disabile. Occorre che il disabile dichiari di godere dell'assistenza di quella persona..

Altri Diritti

ART. 48 COSTITUZIONE

"Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età."

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Legge n. 17/03

L'elettore non vedente o con disabilità di tipo fisico perché impedito dell'uso delle mani poteva essere accompagnato nella cabina elettorale esclusivamente da un elettore iscritto nelle liste elettorali dello stesso comune della persona disabile. La Legge n. 17 del 5 febbraio 2003 ha modificato tale disposizione ed ha stabilito come unico requisito per l'accompagnatore dell'elettore con disabilità l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Legge n. 6 del 9 gennaio 2004

Con la presente normativa, tanto attesa dai genitori di persone con disabilità intellettiva, si interviene apportando sostanziali modifiche alla rubrica del titolo XII del c.c. e agli artt. 388-414-417-418-424-426-427-429 del c.c.

Le principali novità riguardano:

- Cambia in modo significativo la rubrica del titolo XXII sostituendo la vecchia dicitura "Dell'infermità di mente e dell'interdizione e dell'inabilitazione" con la seguente "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia".
- La finalità della legge è espressa all'art. 1 ed è quella di "tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente". Scopo quindi della legge è quello di ridurre al minimo il ricorso all'interdizione e all'inabilitazione.
- Al capo I - artt. 404 e seguenti viene introdotta la figura dell'Amministratore di sostegno, nominata dal Giudice Tutelare del luogo di residenza della persona interessata, con proprio decreto. L'Amministratore di sostegno viene istituito per coloro che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
- Si stabilisce che il soggetto beneficiario dell'Amministratore di sostegno

mantiene la capacità di agire per tutti gli atti cui il Giudice non abbia ritenuto di riservarli all'Amministratore.

- Il decreto di nomina deve indicare i limiti di spesa sostenibili dall'amministratore nell'interesse del beneficiario evitando ciò che accade oggi e cioè l'impossibilità di utilizzare, ad esempio, le somme ricevute in unica soluzione come mensilità arretrate.

- "E' imposto all'Amministratore di sostegno di riferire periodicamente al Giudice Tutelare delle condizioni di vita personali e sociali dell'assistito".

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ACCESSO DEI SOGGETTI DISABILI AGLI STRUMENTI INFORMATICI

L. n. 4 del 9 gennaio 2004

La legge si pone come obiettivi e finalità in ottemperanza al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della costituzione il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili. La legge definisce nuove norme per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici prevedendo i requisiti di accessibilità stabiliti. L'art. 5 prevede che "Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado".

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Sentenza Corte Costituzionale n. 167/99.

"Si riconosce pienamente il diritto alla mobilità come diritto fondamentale delle persone con disabilità". **L.13/89** "Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati". I contributi sono erogati dall'assessorato ai lavori pubblici della Regione su richiesta dei Comuni, previa domanda dell'interessato.

L. 104/92, art. 23

"Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative

L. 104/92, art. 24

"Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche".

SERVIZI SOCIALI

L.104/92, art. 40, comma 1

Pone a carico dei Comuni l'obbligo dei servizi sociali per l'integrazione delle persone con disabilità: " servizio di aiuto alla persona" per persone non autonome, servizio di assistenza domiciliare, assistenza per attività

culturali, ricreative, sportive, di tempo libero, indicate nell'art. 13 della stessa legge.

L. 162/98

"Modifiche alla L. 104/92, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave".

L. 328/2000

"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"..

Riconoscimento dell' invalidita'

Istanza

Per il riconoscimento dello stato invalidante è necessario fare richiesta, da parte dell'interessato o da chi ne è il legale rappresentante (tutore, genitore o curatore nel caso degli inabilitati), alla **Commissione medico legale delle ASL di residenza**.

La domanda va redatta su apposito modulo, disponibile presso i relativi uffici delle ASL, che è diverso se trattasi di persona maggiorenne o minorenni. Alla domanda bisogna **allegare** la certificazione medica attestante le singole patologie ed, eventualmente, la documentazione medica, rilasciata da strutture pubbliche, di cui si è in possesso.

Accertamento

In seguito alla domanda, la Commissione provvede alla **convocazione a visita dell'interessato**, il quale nella eventualità fosse impossibilitato a presentarsi, perché non in grado di muoversi o qualora gli spostamenti possano pregiudicarne la salute (circostanze queste da documentare con idonea certificazione medica), può chiederne il rinvio.

Durante la visita è possibile farsi assistere, a proprie spese, da un **medico di fiducia** e la Commissione può richiedere **ulteriori accertamenti clinici specialistici** e acquisirli successivamente; prima, però, di definire la pratica.

Una volta espletati tutti gli accertamenti viene redatto un **verbale**, nel quale è trascritto anche **l'esito della visita**, che sarà trasmesso all'interessato e agli uffici competenti. Tali uffici dovranno provvedere, nel caso vi ricorrano i requisiti, ad espletare le pratiche relative alla erogazione delle provvidenze economiche spettanti.

Contro le decisioni della Commissione è possibile presentare **ricorso**, entro 60 giorni, alla **Commissione Medica Superiore presso il Ministero del Tesoro** (1).

Le persone con disabilità hanno diritto a dei benefici di diversa natura in base al riconoscimento del loro handicap o della loro invalidità, cecità civile, o sordomutismo ed in relazione alla valutazione, in percentuale, effettuata dalla Commissione secondo una **Tabella stabilita con D.M. (Ministero della Sanità) del 05/02/1992**.

La Tabella fa riferimento all'incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa. Pertanto richiede l'analisi e la misura percentuale di ciascuna menomazione anatomico-funzionale e dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa considerando, tra l'altro, la rilevanza di un

danno funzionale permanente (art. 1, comma 3 ed art 2, comma 2 - D.L. 23/11/88, n° 509).

Esito

Il giudizio effettuato dalla Commissione consente di individuare lo status accertato e i diritti che da esso ne conseguono.

Tale giudizio può essere:

1. "Non Invalido"

per assenza di patologie o con una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 45%;

2. "Invalido"

con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 45% (art. 2, L. 118/71);

3. "Invalido"

con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 74% (artt. 2 e 13, L. 118/71);

4. "Invalido"

con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/71);

5. "Invalido"

con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80 e L. 508/98);

6. "Invalido"

con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80 e L. 508/88);

7. "Cieco"

con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/70 e 508/88);

8. "Cieco"

assoluto (L. 382/70 e 508/88);

9. "Sordomuto"

(L. 381/70 e 508/88);

10. "Minore"

con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età (art. 2, L. 118/71 e art.1, L.289/90);

11. "Minore"

con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80);

12. "Minore"

con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80).

Benefici Economici

Premessa

Nel caso venga accertato uno stato invalidante che dà diritto a dei benefici economici, tutta la documentazione (Verbale della Commissione, ecc.) sarà trasmessa, a cura delle ASL, agli organi competenti per la concessione delle relative provvidenze economiche. L'art. 130 del D.l.vo 112/98 ha trasferito alle Regioni le funzioni in materia di trattamenti economici a favore dei minorati civili, in precedenza svolte dalla Prefettura, ed ha affidato all' INPS (a decorrere dall'anno 2000) l'erogazione di tali trattamenti.

Assegno mensile di assistenza

Dal 1992, in seguito all'entrata in vigore delle nuove tabelle percentuali d'invalidità (D.M. 5/2/92) e al nuovo Decreto Legislativo 23/11/ 88, n°509, che aveva modificato la precedente legge 30/03/71, n° 118, tale diritto spetta agli invalidi civili nei cui confronti venga accertata una riduzione della capacità lavorativa minima del 74%.

Requisiti previsti:

~ **Età fra i 18 e 65 anni**

~ **Invalidità dal 74% al 99%**

~ **Cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno**

~ **Reddito personale annuo non superiore, per il 2005, a • 4.017,26**

~ **Incollocati o incollocabili al lavoro.**

Si percepisce ugualmente l'assegno se si è occupati parttime Importo 2005: • 233,87 X 13 mensilità

Dopo i 65 anni di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale.

Pensione di inabilità

Spetta agli invalidi civili con totale e permanente inabilità al lavoro (L.30/3/71, n°118) e che si trovino in stato di bisogno economico.

Requisiti previsti:

~ **Età fra i 18 e 65 anni**

~ **Invalidità 100%**

~ Cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno

**~ Reddito personale annuo non superiore, per l'anno 2005, a
•13.739,69**

La pensione di inabilità è compatibile con l'indennità di accompagnamento. E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per cause di guerra, servizio, lavoro. Importo 2005: • 233,87 X 13 mensilità.

Indennità di accompagnamento

Spetta, secondo la L 18/80 e 508/88, agli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche e ai ciechi civili assoluti (L.28/3/68, n° 406, art.1).

Requisiti previsti:

~ Non è prevista alcuna età

~ Cittadini riconosciuti ciechi assoluti; cittadini con inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore

~ Cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno

~ Non essere ricoverato in istituto con pagamento delle rette a carico dello Stato o di altro Ente pubblico

L'indennità di accompagnamento viene erogata in riferimento al solo titolo della minorazione e quindi è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido. Non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, è incompatibile con analoghe concessioni per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Importo 2005: • 669,21 X 12 mensilità.

Pensione per i ciechi parziali

Spetta, in base all'art. 8 della L. 66/62, ai ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, che si trovino in stato di bisogno economico. L'art. 14 della L. 33/80 ha esteso questa provvidenza anche ai minorenni.

Requisiti previsti:

~ Non è prevista alcuna età

~ Cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno

~ **Reddito personale annuo non superiore nel 2005 a • 13,739,69**

Importo 2005: • 233,87 X 13 mensilità

Ai ciechi parziali può essere concessa una **INDENNITA' SPECIALE**, ai sensi dell'art. 3 della L. 508/88, al solo titolo della minorazione e cioè indipendentemente dall'età e dal reddito personale dell'interessato. Importo 2005: • 161,30 X 12 mensilità. E' incompatibile con l'indennità di frequenza e con altre indennità simili concesse per cause di servizio, di lavoro o di guerra.

Pensione per i ciechi assoluti

Spetta, secondo l'art. 8 della L. 6/62, **ai maggiorenni riconosciuti ciechi assoluti**, in stato di bisogno economico. Ai ciechi assoluti minorenni non spetta la pensione, ma l'indennità di accompagnamento (art.5, L.508/88).

Requisiti previsti:

~ **Maggiorenne**

~ **Essere stato riconosciuto cieco assoluto**

~ **Cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno**

~ **Reddito personale annuo non superiore nel 2005 a : • 13.739,69**

Importo 2005 : • 252,91 per 13 mensilità ; • 233,87 per 13 mensilità se il disabile è ricoverato in istituto con retta a carico, anche in parte, dello Stato o di Ente pubblico..

Indennità mensile di frequenza

Spetta agli invalidi minorenni ed è stata istituita dalla L. 289/90.

Requisiti previsti:

~ **fino ai 18 anni**

~ **Essere stati riconosciuti: "minori con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" oppure "minore con una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore"**

~ **Frequenza di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone con disabilità; frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, compreso l'asilo (sentenza Corte Costituzionale n. 467/02) nonché centri di**

formazione o di addestramento professionale.

~ Cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno

~ Reddito personale annuo non superiore nel 2005 a • 4.017,26

Importo 2005 : • 233,87. L'indennità di frequenza viene erogata per la reale durata del trattamento riabilitativo e della frequenza scolastica. L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento o con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti nonché con la speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali.

Indennità di comunicazione

Spetta, ai sensi dell'art. 4 della L. 508/88 e della L. 104/92, ai minori di 12 anni se l'ipoacusia è pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500,1000,2000 hertz nell'orecchio migliore e ai maggiori di 12 anni se l'ipoacusia è pari o maggiore a 75 decibel.

Requisiti previsti:

~ Non è prevista alcuna età (con la distinzione di cui sopra).

~ Cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno

~ Essere stato riconosciuto sordomuto, come in precedenza è stato precisato

~ Non è previsto alcun reddito

Importo 2005 : • 223,38 per 12 mensilità.

L'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza, mentre è compatibile con l'indennità di accompagnamento. Viene concessa anche nel caso di ricovero in istituto.

Pensione per i sordomuti

Spetta, ai sensi dell'art. 14 della L.33/80, alla persona sordomuta, in stato di bisogno economico, con sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva e che non sia di natura psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Requisiti previsti:

~ età fra i 18 e i 65 anni;

~ essere stato riconosciuto sordomuto;

~ **cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno;**

~ **reddito personale annuo non superiore a • 13.739,69**

Importo 2005 : • 233,87 per 13 mensilità

La pensione è incompatibile con altre concessioni ricevute per la stessa menomazione per causa di guerra, di servizio, di lavoro.

All'età di 65 anni diventa pensione sociale..

BENEFICI FISCALI

Agevolazioni sui veicoli

I soggetti portatori di handicap di cui all'art. 3 della L.104/92 con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, nonché, come ha inteso estendere l'art. 30, comma 7, della Legge Finanziaria 2001, n° 388/2000, anche gli inabili psichici con indennità di accompagnamento, gli invalidi con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione e i pluriamputati oppure i familiari che li abbiano fiscalmente a carico, hanno diritto a dei benefici fiscali sui mezzi di trasporto (autoveicoli max 9 posti, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici, motocarrozze, motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, autocaravan). E' bene ricordare che il citato art. 30 della L. 388/2000 dispone che per usufruire di tali agevolazioni non è richiesto più alcun adattamento al veicolo, in funzione delle limitazioni da cui è affetto il portatore di handicap. E' bene altresì ricordare che si è fiscalmente a carico quando non si percepisce un reddito annuo superiore (nel 2004) a • 2.840,51 e che non costituiscono reddito le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili. Restano escluse dalle agevolazioni gli autoveicoli che, anche se adattati al trasporto dei disabili, sono intestati a Società o Enti.

Tali benefici fiscali sui mezzi di trasporto riguardano:

1.IVA agevolata (4%)

Si può usufruire sui veicoli nuovi o usati con cilindrata fino ai 2.000 c.c., se a benzina, e 2.800 c.c., se con motore diesel. Si può beneficiare di questa agevolazione **solo una volta ogni 4 anni**, salvo cancellazione dal PRA avvenuta prima del quadriennio (furto, demolizione, ecc.). (Circolare Ministero Finanze 31/7/98, n. 197/E; L.97/86; art. 8 L. 449/97)

2. Detrazione IRPEF

La detrazione, pari al 19% della spesa sostenuta per l'acquisto o adattamento dei mezzi di trasporto, può essere fatta valere, con la denuncia dei redditi, per intero o suddivisa in 4 quote annuali di uguale importo. La spesa ammissibile alla detrazione è (nel 2004) di • 18.075,99 al 19%. La detrazione spetta ogni 4 anni ma può essere

richiesta anticipatamente qualora il veicolo precedente è stato cancellato dal PRA. In questo caso se il contribuente ha beneficiato di rimborso assicurativo (es. in seguito a furto), l'importo deve essere decurtato dai 18.075,99 Euro totali ammissibili. Sono detraibili (sempre con il vincolo della spesa massima ammissibile di • 18.075,99, che è cumulabile per acquisto e riparazioni) ogni 4 anni, anche le spese per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione (cambio gomme, olio, assicurazione, carburante, ecc.). (Art. 11, L. 212/2000; art. 13 bis, lett. C, del TUIR)

3.Esenzione dal pagamento del bollo auto

Spetta su un solo veicolo per volta e per usufruirne bisogna presentare apposita domanda all'Ufficio delle Entrate. Vale anche in questo caso la limitazione di cilindrata: 2.000 c.c. motore benzina; 2.800 c.c. motore diesel.

4. Esenzione dalle imposte di trascrizione

Spetta sui passaggi di proprietà (es. IET, APIET, ecc.) in occasione dell'acquisto di un veicolo nuovo o usato.

5. Il contrassegno arancione per la circolazione e la sosta dei veicoli

L'art. 381 del DPR 495/92 e successive modificazioni prevede la concessione ai veicoli delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio in appositi spazi loro riservati. Tale diritto spetta **alle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente e successivamente. (DPR 503/96, art.12, comma3) esteso anche ai non vedenti.** Il rilascio del "**contrassegno arancione**" , che ha validità quinquennale ed è rinnovabile, è competenza del Comune di residenza previa domanda da inoltrare al Sindaco e alla quale bisogna allegare idonea certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico legale dell'ASL. Il contrassegno è uguale in tutta Italia ed è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo. Esso deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo. Il Regolamento del Codice della Strada prevede inoltre che il Sindaco, con propria ordinanza, nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di disabilità, **possa assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta indicato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno del soggetto autorizzato ad usufruirne.**

Detraibilità e deducibilità delle spese

Chiariamo, in premessa, che gli oneri detraibili consistono nel sottrarre all'imposta lorda la percentuale (19%) della spesa ammessa a detrazione e che gli oneri deducibili consistono nel sottrarre dal reddito complessivo la spesa ammessa.

Spese deducibili

- **le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute da una persona con handicap grave o nel suo interesse da un familiare** (per assistenza infermieristica e riabilitativa, per le prestazioni rese da un medico generico, ecc.)

- **per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92 spetta una deducibilità pari a 3.700,00 • (legge finanziaria 2005)**

- **per spese documentate riferite agli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza spetta una deducibilità pari a 1.820,00 • (legge finanziaria 2005)**

- riconducibile alle spese precedenti sono anche **le rette pagate per il ricovero di un disabile in un istituto di assistenza.**

Spese detraibili

- **gli oneri assistenziali e previdenziali fino ad un tetto massimo di 3.000.000 di vecchie lire** e versate per il personale addetto ai servizi domestici (colf) e all'assistenza personale e familiare.

- **spese di assistenza specifica** da parte di un contribuente senza handicap grave e permanente.

- **spese sanitarie:** veicoli (come detto ampiamente in precedenza) prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche, acquisto o affitto di protesi sanitarie, acquisto di medicinali, ticket.

- sono **ricondotte alle spese sanitarie anche le spese effettuate per le ristrutturazioni edilizie** riconducibili però solamente alle trasformazioni **dell'ascensore adattato al contenimento delle carrozzelle o alla costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche** esterne ed interne alle abitazioni.

- **spese sostenute per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici** che possono facilitare l'autonomia e l'integrazione delle persone con handicap (es. computer, telecomandi per il controllo dell'ambiente, ecc.)

- **spese per l'acquisto di alcune protesi e ausili** (carrozzelle per disabili, arti artificiali per deambulazione, apparecchi per il contenimento di fratture, ernie, ecc.)

- **spese per l'acquisto dei cani guida** da parte dei non vedenti. Le agevolazioni consistono in una detrazione della spesa sostenuta fino ad un massimo di • 18.075,99. La detrazione è prevista una sola volta in quattro anni, salvo i casi di perdita del cane e spetta per un solo animale. E' concessa la detrazione forfetaria di • 516,46 delle spese

sostenute per il mantenimento del cane guida.

Altre Agevolazioni

IVA agevolata al 4%

- **per acquisto di sussidi tecnici e informatici** volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità (L. 30/97).

- **per acquisto di ausili e protesi** (apparecchi di ortopedia, apparecchi di protesi dentaria, ecc.) che per loro caratteristiche oggettive hanno univoca ed esclusiva utilizzazione da parte di soggetti portatori di menomazioni funzionali permanenti.

Agevolazioni ICI

Per quanto riguarda l'Imposta Comunale sugli Immobili ogni Comune ha la facoltà di prevedere specifiche detrazioni dell'ICI qualora nell'abitazione vi abitassero persone portatrici di handicap..Per conoscere l'esistenza di tali agevolazioni è necessario rivolgersi al Comune dove è situato l'immobile.

Agevolazioni telefoniche

Si ha diritto ad una riduzione del 50% del canone mensile di abbonamento telefonico qualora all'interno del nucleo familiare vi faccia parte un invalido civile o un percettore di pensione sociale o un anziano sopra i 75 anni o un capofamiglia disoccupato.

Di tale agevolazione si ha diritto se in base all'ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) non si superano (nel 2004) • 6.713,93 La richiesta va ripresentata ogni anno. L'esenzione totale del canone è invece previsto per i sordomuti che utilizzano il DTS (Dispositivo Telefonico per Sordi).

Esenzione dal ticket per le medicine e per le prestazioni sanitarie

La normativa in questa materia è in una fase di transizione non ancora conclusasi per via del passaggio delle competenze, in materia di compartecipazione alle spese sanitarie (ticket), dallo Stato alle Regioni. Per avere un quadro completo ed esaustivo bisognerebbe fare riferimento alle normative regionali non ancora, ovunque, emanate. Tuttavia la normativa più recente, che non dovrebbe essere, in linea generale, disattesa dalle Regioni, prevede una progressiva riduzione dei ticket per la generalità dei cittadini.

- **Dal primo gennaio 2001 sono state aboliti i ticket sui farmaci di classe A e B (art. 85, comma 2, L. 388/00).**

- **Dal primo luglio 2001 per i farmaci generici si paga la differenza tra il prezzo del farmaco prescritto e quello del farmaco**

corrispondente, di prezzo più basso, a quello prescritto.

Sostanzialmente è gratuito quello meno costoso e si paga la differenza di prezzo se si vuole usufruire di un farmaco corrispondente ma di prezzo più elevato.

- Dal 2001 sono gratuiti tutti gli accertamenti per la prevenzione del tumore al seno e all'intestino.

- Rimane la possibilità di ottenere l'esenzione totale o parziale per particolari categorie di cittadini:

- donne in gravidanza o in fase preconcezionale, per alcune prestazioni diagnostiche riferite alla tutela della maternità;

- per reddito, entro determinati limiti;

- per invalidità, gli invalidi di guerra, civili, del lavoro e per servizio,

in misura totale o parziale a seconda della percentuale d'invalidità o della categoria di appartenenza.

Esenzione totale

- per i farmaci di fascia A e B e per le prestazioni diagnostiche, specialistiche e di laboratorio:

- invalidi civili al 100%

- ciechi assoluti

- grandi invalidi del lavoro

- invalidi di guerra

- invalidi di servizio della 1^a cat.

- adulti ultra sessantacinquenni

- bambini sotto i 6 anni con un reddito familiare sino a • 36.151,98 (nel 2004)

- invalidi con grado oltre i 2/3

- invalidi del lavoro con grado oltre i 2/3

- invalidi di servizio dalla 2^a alla 5^a cat.

- ciechi parziali e sordomuti

- persone affette da neoplasie maligne

- persone in attesa di trapianto d'organo
- pensionati sociali e pensionati minimi di età superiore a 60 anni con reddito complessivo familiare (nel 2004) inferiore a • 8.263,31, incrementato a • 11.362,05 in presenza del coniuge e con aggiunta di • 516,45 per ogni figlio a carico
- disoccupati in riferimento al reddito come riferito per i pensionati sociali.

Esenzione parziale

per i soggetti affetti da particolari patologie elencate nel D.M. 329/99, poi modificato dal D.M. 296/01, e nel 279/01 riferito alle malattie rare. Per questi soggetti sono previsti esenzioni relativi però solo alle prestazioni diagnostiche e di laboratorio riferite alla patologia.